



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12149/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), con il
patrocinio dell'Avv. Giuseppe SCHIUMA

ATTORE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'Avv. Simone
GUBERTI

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, previa ogni declaratoria di legge, ogni e diversa istanza ed eccezione disattesa

In via pregiudiziale e preliminare, in accoglimento della presente opposizione:

ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di giurisdizione/competenza dell’adito Tribunale di Bologna a pronunciarsi sulla controversia oggetto di azione monitoria, stante l’applicabilità della clausola compromissoria contenuta nel Titolo X dello Statuto dell’opponente Parte_1 per tutti i motivi

esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il Decreto ingiuntivo opposto nr. 2370/2024 DEC. ING – R.G. 6961/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 24 giugno 2024;

Nel merito, in accoglimento della presente opposizione

ACCERTARE E DICHIARARE per le ragioni, i motivi e le causali di diritto e di fatto dedotte in narrativa, la carenza dei presupposti per la concessione del Decreto Ingiuntivo opposto ed in ogni caso l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza, in tutto o in parte, della pretesa creditoria di CP_1 verso il Parte_1 oggetto del Decreto opposto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il Decreto opposto;

In subordine, nel merito, in accoglimento della presente opposizione

ACCERTARE E DICHIARARE per le ragioni, i motivi e le causali di diritto e di fatto dedotte in narrativa, previa revoca del Decreto, il diritto di CCC di compensare l'eventuale pretesa creditoria accertata in capo a CP_1 con il credito del Parte_1 nei confronti della cedente [...] Controparte_2 in linea capitale e per interessi pari ad euro 240.579,37, o per quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi maturandi e rivalutazione se ed in quanto dovute, e per l'effetto compensare l'eventuale credito accertato in capo alla cessionaria CP_1 con il credito di CCC verso la cedente NCC;

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%”.

Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,

- in via preliminare: accertare e dichiarare la sussistenza della giurisdizione in capo alla A.G.O. e la conseguente competenza del Tribunale di Bologna a conoscere della presente controversia;

- sempre in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione ex adverso spiegata infondata e, in ogni caso, non basata su prova scritta o di pronta soluzione;

- in via principale e nel merito: accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni e delle domande dell'opponente Parte_2, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare l'infondatezza di tutte le domande ed eccezioni spiegate dall'opponente [...]

Parte_2 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 l'importo di € 969.946,80

(euro novecentosessantanovemilanovecentoquarantasei/80), ovvero quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 dal 15.5.2024 (data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo n. RG 6961/2024) al saldo.

- In ogni caso:

- condannare il Parte_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite;

- In via istruttoria, riservata ogni ulteriore istanza da dedursi nei termini assegnati dal Giudice ai fini istruttori ex art. 171 ter c.p.c.”

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE

1. Il Parte_1 di seguito denominato anche Parte) conveniva in giudizio Controparte_1 (di seguito denominata anche CP_1) con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2370/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 24.06.2024, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 969.946,80, oltre ad interessi e spese, in relazione a crediti vantati dalla società ricorrente, in forza di atto di cessione di credito stipulato con la cedente Controparte_2 (di seguito denominata anche NCC), la quale, come consorziata di Parte, era stata assegnataria di lavori di appalto pubblico aggiudicati a CCC dalla Provincia di Napoli (ora Città Metropolitana di Napoli) con contratto del 19.05.2011: la cessione aveva ad oggetto il credito vantato da NCC nei confronti di Parte per l'esecuzione dei lavori di appalto, per i quali era insorto un contenzioso tra Parte e la stazione appaltante in relazione alle riserve iscritte dall'appaltatore negli atti della contabilità.

Parte opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, in forza della clausola arbitrale contenuta nel Titolo X dello Statuto del Controparte_3, opponibile alla cessionaria CP_1; nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria, eccependo l'insussistenza della pretesa creditoria e, in subordine, chiedeva di compensare con la stessa un proprio controcredito.

2. Nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'eccezione di incompetenza, ritenendo CCC soggetto non estraneo all'accordo di cessione del credito, al quale aveva originariamente aderito e che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna; nel merito, deduceva l'infondatezza delle deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto

dell'opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la conferma del provvedimento medesimo.

3. All'udienza di prima comparizione del 30.01.2025, i Procuratori delle parti si riportavano alle rispettive domande ed eccezioni, contestando le deduzioni avversarie.

Con ordinanza del 10.02.2025, il Giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la necessità di trattare preliminarmente e separatamente dal merito la questione di competenza proposta da parte opponente; veniva quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ove la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali.

4. Si ritiene che l'eccezione preliminare di incompetenza, sollevata da parte opponente, sia fondata.

Lo Statuto del *Parte_1*, al quale la consorziata *Controparte_2* ha aderito, prevede con apposita clausola la rimessione ad arbitrato rituale di *“tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto mutualistico, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci o alla assegnazione di lavori, ad eccezione di quelle derivanti dal mancato pagamento dei soci di somme liquide ed esigibili a favore della Società da qualunque titolo derivanti per le quali la Società potrà agire in sede monitoria ai sensi del D.lgs 5/03 e s.m.i., che dovessero insorgere tra la Società e i soci o tra i soci”*.

In tale previsione è da far rientrare senza dubbio alcuno anche il credito ceduto, oggetto della presente causa, vantato dalla cedente, socia e assegnataria dei lavori, nei confronti dell'aggiudicatario *Parte*.

Nel caso di specie i rapporti tra cedente e debitore ceduto devono intendersi regolati dallo Statuto e dal Regolamento del *Parte_1* non solo per la testuale ed espressa previsione di devoluzione ad arbitri delle controversie concernenti “l'assegnazione dei lavori”, da cui *ab ovo* discende il credito opposto, ma altresì per la stessa impossibilità di configurare l'affidamento di opere come un *“autonomo contratto a prestazioni corrispettive fra l'ente consortile e le imprese aderenti, configurandosi, piuttosto, quale mero atto esecutivo del predetto contratto sociale, mediante il quale l'ente ripartisce tra le consorziate i lavori assunti in appalto nei confronti di terzi”*, cosicché *“la clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile non va riferita alle sole controversie derivanti dal*

contratto sociale ma si estende anche a quelle relative all'assegnazione dei lavori alle consorziate e alla successiva loro esecuzione” (cfr. Cass. civ., Sez IV, ordinanza n. 25054/2017).

La suddetta clausola compromissoria, in vigore sia all'epoca della adesione di [...] *Controparte_2* al Consorzio *Parte* che al momento dell'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto, come asserito da parte opponente è opponibile da parte del debitore ceduto CCC anche alla cessionaria *CP_1*.

Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, *“in tema di cessione del credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto (nella specie, cessione del credito connessa con un precedente subappalto) nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; viceversa, quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 29261/2011; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, n. 26664/2007; Cass. civ., Sez. 2, n. 24681/2006; Cass. S.U. n. 12616/1998).

Parte opposta, non contestando il succitato principio, deduce che lo stesso non sia tuttavia applicabile al caso di specie, attesa la non estraneità del CCC all'accordo relativo alla cessione del credito, originariamente intervenuto tra *Controparte_2* e *CP_1* in data 07.07.2015, nel quale all'art. 18 era contemplata una clausola che sanciva la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna a decidere di eventuali controversie relative al credito ceduto. Nella comparsa di costituzione e risposta *CP_1* ha espressamente sottolineato che le parti, proprio perché consapevoli che alcune clausole dell'accordo di cessione tra esse intervenuto, tra cui quella che sanciva la competenza, non sarebbero state opponibili al *Parte_1*, hanno espressamente condizionato l'efficacia dell'accordo alla formale adesione da parte di quest'ultimo.

Ex adverso parte opponente eccepisce la propria estraneità al contratto di cessione, ritenendo che in realtà la pretesa creditoria, oggetto del decreto ingiuntivo, nasca da una successiva cessione che non contemplava l'adesione da parte del debitore ceduto e che ad esso è stata solo notificata.

La tesi esposta da parte opponente appare condivisibile.

Si rileva, infatti, che in relazione alla prima cessione del credito, stipulata tra *Controparte_2* [...] e *CP_1* in data 07.07.2015, era decorso l'anno di validità stabilito dall'art. 7, senza che l'eventuale proroga della cessione fosse stata mai comunicata al *Parte_1*, come espressamente stabilito dall'art. 8 comma d) del contratto, ai fini della proroga stessa; né risulta alcuna

attivazione della garanzia nei confronti di NCC da parte di CP_1 , nei termini stabiliti dall'art. 8 del contratto di cessione. Inoltre, il Commissario Liquidatore della NCC – posta in liquidazione coatta amministrativa in data 28.11.2016 – dichiarava di non voler subentrare nella cessione del 2015.

Pertanto, si deve ritenere che l'originaria cessione del 07.07.2015 abbia perduto la propria validità ed efficacia, come stabilito dagli artt. 7, 8 del contratto medesimo.

La cessione successivamente intervenuta a distanza di circa tre anni dalla precedente, con scrittura privata del 12.03.2018 conclusa tra il Commissario Liquidatore della Cont di Parte_3

[...] CP_1 – anche quale atto di transazione con cui le parti, tramite reciproche concessioni, intendevano porre fine alla controversia tra le stesse insorta – si configurava invero quale nuovo contratto, distinto ed autonomo rispetto a quello precedentemente concluso, anche considerando che esso contemplava clausole affatto diverse da quella originariamente previste nella cessione di credito del 2015, quanto agli effetti della cessione (*pro soluto*, anziché *pro solvendo*), al prezzo e al pagamento dei crediti eventualmente incassati dal debitore ceduto; inoltre, tale contratto di cessione non contemplava una clausola di competenza ed in ogni caso non aveva ricevuto l'accettazione/adesione da parte del Parte_1 , che era rimasto del tutto estraneo alla stipulazione dell'accordo.

Conseguentemente, deve escludersi che, per effetto della clausola di competenza contemplata nella precedente cessione del 2015, possa essere derogata la competenza arbitrale prevista dallo Statuto del Parte_1 .

Si osserva, in ogni caso, a prescindere dalle considerazioni circa l'estraneità del Parte_1 all'accordo di cessione del 2018 – l'unico ritenuto effettivamente valido ed efficace - che i plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati trovano il proprio fulcro nel fondamentale principio dell'intangibilità della sfera giuridica del debitore ceduto, non potendo quest'ultimo subire alcun pregiudizio per effetto di un negozio al quale egli non abbia partecipato. Tale esigenza di tutela è da ritenersi presente, con intensità ancora maggiore, nell'ipotesi di cessione del credito che resta sempre *res inter alios acta* per il debitore ceduto, in quanto il contratto traslativo intercorso solo tra cedente e cessionario è tra di essi immediatamente efficace, senza che alcun consenso sia richiesto da parte del soggetto passivo del rapporto obbligatorio ceduto.

Né vale a mitigare la presente affermazione la possibilità, espressamente riconosciuta dall'art. 1264 c.c., di accettazione da parte del debitore, poiché trattasi di atto necessario al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede al cedente, anziché al cessionario.

Dunque, nel caso in esame, l'adesione del CCC al contratto di cessione concluso tra **CP_1** e **Controparte_2** nel 2015 – qualora ritenuto valido ed efficace - equivale a mera presa di conoscenza dell'accordo intervenuto (con conseguente sua opponibilità) e non giustificherebbe l'impossibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario la clausola convenzionale già efficacemente in essere con il cedente.

Ove si giungesse all'opposta conclusione, il debitore si vedrebbe privato del diritto, che gli spetta in virtù di tale clausola, di far decidere da arbitri le controversie sorte sul credito sulla base di una semplice consapevolezza dell'avvenuto trasferimento, senza aver espresso una chiara manifestazione di volontà in tal senso, attesa la natura di dichiarazione di scienza dell'accettazione ex art. 1264 c.c., priva di contenuto negoziale (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 26664/2007; Cass. civ. n. 3184/2016).

Pertanto, deve essere confermato il principio secondo cui *“il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore (...). E tra le menzionate eccezioni va ritenuta compresa anche quella, di natura processuale, derivante dal negozio compromissorio stipulato con l'originario creditore ed inserito nel contratto dal quale nasce il credito ceduto”* (cfr. Cass. S.U., n. 12616/1998).

5. Per le ragioni sopra esposte deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale per effetto della clausola compromissoria di cui allo Statuto del **Parte_2**

[...]

Dalla pronuncia di incompetenza del giudice funzionalmente competente, ai sensi dell'articolo 645 c.p.c., discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. civ. n. 16762 del 2.10.2012; Cass. civ. n. 16744 del 17.07.2009; Cass. civ. n. 11748 del 21.05.2007).

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 14594 del 21.08.2012; Cass. civ. n. 14552 del 12.07.2005).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono pertanto essere poste a carico della parte opposta: vengono liquidate secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e rilevanza della questione pregiudiziale prioritariamente trattata e alla consistenza dell'attività processuale effettivamente svolta,

con riferimento allo scaglione in cui è compreso il credito dedotto in giudizio (da € 520.001 a € 1.000.000).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,

visti gli artt. 38, 50, 187 comma 3 c.p.c.:

- in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opponente, dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bologna a conoscere della controversia in oggetto, devoluta ad arbitrato rituale;
- dichiara, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo n. 2370/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 24.06.2024;
- fissa il termine di tre mesi, dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale;
- condanna Controparte_1, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 843,00 per esborsi ed € 14.598,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.

Bologna, 11 agosto 2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Rita CHIERICI